



UNINT
Università
degli Studi Internazionali di Roma

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del d.lgs. 231/2001)

ALLEGATO A

Codice Etico

INDICE

1. L'Ateneo e la sua <i>mission</i>	3
2. Finalità del Codice etico	4
3. Destinatari.....	7
4. Il Garante dell'applicazione del Codice	10
5. Validità ed efficacia del Codice.....	10
6. Articolato	12

I. L'ATENEO E LA SUA MISSION

L'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT è un Ateneo non statale istituito a Roma nel 1996 con il nome di Libero Istituto Universitario San Pio V.

Nel marzo 2013 l'Ateneo adotta l'attuale nome di Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, per sottolineare più efficacemente la vocazione globale della sua offerta formativa. In quest'ottica l'Università ha dato corso ad un sensibile ampliamento degli insegnamenti delle lingue straniere quali: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il portoghese, il brasiliano, il russo, il spagnolo e il tedesco. Tali insegnamenti sono stati estesi a tutti i corsi di laurea come elemento indispensabile del percorso formativo e alla creazione di numerose opportunità di formazione e tirocinio all'estero.

L'Università degli Studi Internazionali di Roma si compone di 3 Macroaree/Facoltà: INTERPRETARIATO E TRADUZIONE, ECONOMIA, SCIENZE DELLA POLITICA E DELLE DINAMICHE PSICOSOCIALI.

L'Ateneo, che ha avviato la sua attività didattica nel 1996, rappresenta oggi un importante riferimento per tutto il settore sud-ovest dell'area metropolitana di Roma.

L'Ateneo è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della ricerca.

Lo spiccato orientamento internazionale, con una rete di oltre 70 Università *partner*, permette agli studenti UNINT di trascorrere parte del percorso universitario all'estero presso prestigiose realtà accademiche e di trarre vantaggio dal clima fortemente multiculturale che anima l'Ateneo grazie alla presenza di studenti e docenti provenienti da tutto il mondo. L'Ateneo si colloca ai primi posti in Italia per laureati che hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari.

Il saldo legame con il mondo del lavoro, con una rete di centinaia di aziende e istituzioni per l'attivazione di tirocini che consolidano sin da subito le competenze professionali dello studente, coinvolto nei processi di imprese nazionali e multinazionali, organizzazioni non governative e istituzioni tra cui consolati e ambasciate, ministeri e rappresentanze europee. La maggior parte degli studenti

magistrali ha svolto un tirocinio riconosciuto dal proprio corso di studi (triennale e magistrale).

Indubbio elemento di pregio è il fatto che UNINT vanti la presenza nel corpo docente di eminenti personalità italiane e straniere del mondo culturale, professionale e accademico, la vicinanza con le diverse realtà lavorative e una spiccata vocazione internazionale.

La Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e Integrazione delle Tecnologie (FORMIT), dal 2011 detiene la *governance* dell'Ateneo mediante la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ispirando la sua azione ai principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione dell'Ateneo.

La Facoltà di Interpretariato e Traduzione è fra i tre membri italiani della Conferenza Internazionale permanente degli istituti Universitari di Traduttori e Interpreti (CIUTI), prestigiosa associazione internazionale che riunisce le migliori Facoltà universitarie per traduttori e interpreti del mondo.

L'Ateneo fa parte della *European Master's in Translation* EMT, riconoscimento conferito ai corsi universitari che soddisfano elevati standard qualitativi nella formazione dei traduttori.

Accanto ai due obiettivi fondamentali della didattica e della ricerca, l'Università persegue una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società civile. In tale prospettiva UNINT si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.

2. FINALITÀ DEL CODICE ETICO

L'Università degli Studi Internazionali di Roma, d'ora in avanti denominata UNINT, Ateneo o Università, aderisce al complesso di principi e valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell'insegnamento e di tutte le altre attività universitarie e si impegna ad operare per favorire lo sviluppo e la

diffusione del sapere, la creazione di un ambiente basato sul dialogo e sulle corrette relazioni interpersonali, sull'apertura e gli scambi con la comunità scientifica nazionale ed internazionale. La forte vocazione internazionale e il clima culturalmente fervido, grazie alla presenza di studenti e docenti provenienti da tutto il mondo, costituiscono i tratti distintivi dell'Ateneo.

L'Università si ispira ai principi e ai valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli altri atti e convenzioni internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento a quelli che trovano espressione nelle norme poste a tutela della conoscenza e del suo sviluppo, della ricerca, della formazione e della cultura, in quanto fondamenti essenziali della pacifica convivenza fra esseri umani.

L'obiettivo fondamentale delle attività di ricerca complessivamente intese è contribuire all'incremento della conoscenza, della cultura, del progresso e del miglioramento delle condizioni di vita dell'intera società: il rispetto delle norme e dei principi etici e deontologici costituisce un presupposto imprescindibile al fine di garantire la qualità della ricerca stessa e promuove la maggior diffusione possibile dei suoi risultati.

Il Codice Etico enuncia i valori fondamentali e gli impegni assunti dall'Ateneo, volti a promuovere la dimensione etica, sociale e ambientale nelle attività istituzionali, rafforzando la cultura della responsabilità, di coloro che operano all'interno, con e per l'Ateneo, nell'esercizio delle proprie funzioni e attività.

In considerazione di quanto esposto, UNINT si impegna a realizzare iniziative volte a promuovere e implementare la conoscenza dei principi espressi nel presente Codice etico da parte dei destinatari tutti e a fornire tutti gli strumenti più adeguati per favorirne la corretta interpretazione e applicazione.

L'Università si impegna a promuovere lo sviluppo e la crescita del proprio personale organizzando corsi di formazione volti a sviluppare consapevolezza, capacità, conoscenze e competenze tese al miglioramento delle prestazioni correlate ad un determinato ruolo lavorativo e/o professionale.

L'Ateneo si impegna a realizzare iniziative volte a promuovere ed implementare la conoscenza del Codice etico da parte dei destinatari tutti.

L'Amministrazione attualmente in carica ha ritenuto di sostanziale importanza ridefinire con maggiore chiarezza i valori e i principi che guidano l'azione dell'Ateneo, all'interno e all'esterno del proprio perimetro, per garantire che tutte le attività universitarie siano svolte nell'osservanza delle norme di riferimento, in un quadro di lealtà, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi di tutti gli *stakeholder* con cui l'Ateneo abitualmente entra in relazione: studenti, corpo docente, dipendenti, fornitori, cittadinanza, istituzioni pubbliche, comunità locali, istituzioni dei Paesi stranieri e organi internazionali.

Il Codice rappresenta uno strumento di pubblicizzazione e diffusione di principi non derogabili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché elemento chiave della disciplina definita in materia di anti-corrruzione, del quale è parte integrante: le sinergie fra Codice Etico, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono sottolineate dall'assegnazione all'Organismo di Vigilanza delle funzioni di Garante del Codice Etico, con il compito di promuoverne e verificarne l'attuazione.

L'Ateneo è impegnato alla massima diffusione dei principi contenuti nel Codice al proprio interno. Il Codice è, inoltre, distribuito in modo capillare, partendo dal vertice amministrativo fino ai neoassunti, ed è illustrato attraverso azioni differenziate che comportano l'utilizzo di strumenti interattivi, oltre a presentazioni dedicate e all'integrazione nei corsi di formazione.

Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice Etico, la cui osservanza da parte dell'intera Comunità universitaria, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione di UNINT, quali fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'affermazione del buon nome dell'Università medesima, attraverso il perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

3. DESTINATARI:

I principi etici contenuti nel presente Codice si applicano ad UNINT alla Comunità Universitaria nel suo complesso ed a tutti gli ambiti di ricerca.

Tali principi costituiscono le fondamentali norme di comportamento per tutti i componenti dell'Università, ossia per:

- i professori e i ricercatori, il personale tecnico amministrativo, gli studenti, i cultori della materia ed i collaboratori, che intrattengono con l'Università, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, rapporti di collaborazione;

- i componenti degli organi di governo.

Sono organi di governo dell'Università: il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Rettore, il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, i Consigli di corso di laurea;

- i componenti degli organi di controllo.

Sono organi di controllo dell'Università: il Collegio dei Revisori dei conti; Società di revisione; il Nucleo di Valutazione; DPO; RSPP; PRA; il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

- i membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Ateneo è dotato di un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri di cui almeno due esterni all'ente;

- gli altri soggetti che in forza di un rapporto organico e/o contrattuale agiscono in nome e/o per conto dell'Università;

- i soggetti esterni ai quali l'Università affida la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni (c.d. fornitori) o la prestazione di servizi, e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle categorie precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate.

L'accettazione dei principi del presente Codice impegna i destinatari non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumere la responsabilità della loro attuazione in relazione ai ruoli svolti all'interno dell'Ateneo e alle esperienze di ognuno. Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, l'Università è impegnata a favorire:

- la libertà, la dignità e la promozione delle persone;

- l'uguaglianza e il rifiuto di ogni discriminazione, le pari opportunità, la solidarietà, l'equità;
- la conoscenza e l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- la responsabilità, l'onestà, l'integrità, la professionalità;
- la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali;
- la leale collaborazione, la trasparenza;
- la tutela dell'ambiente e la salubrità dei luoghi di studio e di lavoro.

Ciascun componente della Comunità Universitaria deve operare per l'Istituzione rispettando le norme contenute nel presente Codice, aventi la funzione di definire i principi ed i valori fondanti nei rapporti interni e nei rapporti con gli interlocutori esterni.

Tutti i destinatari del presente Codice hanno il dovere di cooperare per mantenerne alti il buon nome e il prestigio dell'Università cui a vario titolo appartengono. Essi sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere con rigore, professionalità, dignità e decoro, le funzioni affidate e, ad osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività Universitaria, con speciale riguardo alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001, alla normativa nazionale anti-corrruzione, e al presente Codice etico dei quali l'Università, in un'ottica di implementazione delle misure già esistenti, si è dotata.

Costituiscono gravi violazioni dei doveri etici, in quanto lesive dei fondamenti della vita Universitaria e della dignità personale, tutte le forme di favoritismo, nepotismo o qualsiasi altro abuso, derivante dalla posizione di superiorità gerarchica ovvero dall'autorità del ruolo ricoperto. In particolare, è condannato ogni comportamento istituzionale indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, vantaggi di qualsiasi genere, leciti o illeciti, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

I Destinatari del presente Codice sono tenuti a indicare il nome dell'Università ad impiegarne il relativo *logo* in modo da tutelare il buon nome dell'intera Comunità universitaria.

A nessun Destinatario del presente Codice è permesso spendere il nome dell'Università, per finalità estranee a quelle istituzionali, in modo da suggerire un coinvolgimento della stessa.

Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i social media, i componenti dell'Ateneo si impegnano a non recare danno al prestigio e all'immagine dell'Università di cui fanno parte. Si impegnano altresì a rispettare la riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di critica.

Tutti i Destinatari del presente Codice hanno l'obbligo di prevenire comportamenti scorretti e di segnalare casi di sua violazione di cui vengano a conoscenza.

L'accettazione dei principi del presente Codice impegna i Destinatari non solo a rispettarli, ma anche a promuoverli, a diffonderne la conoscenza e ad assumere la responsabilità della loro attuazione in relazione ai ruoli svolti all'interno dell'Ateneo e alle esperienze di ognuno. Ispirandosi a questi principi, nell'esercizio delle proprie responsabilità e dei propri poteri, l'Ateneo è impegnato a favorire:

- la libertà, la dignità e la promozione delle persone;
- l'uguaglianza e il rifiuto di ogni discriminazione, le pari opportunità, la solidarietà, l'equità;
- la conoscenza e l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
- la responsabilità, l'onestà, l'integrità, la professionalità;
- la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali;
- la leale collaborazione, la trasparenza;
- la tutela dell'ambiente e la salubrità dei luoghi di studio e di lavoro.

Ciascun componente della Comunità universitaria deve operare rispettando le norme contenute nel presente Codice, aventi la funzione di definire i principi ed i valori fondanti nei rapporti interni e nei rapporti con gli interlocutori esterni.

4. IL GARANTE DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

UNINT attribuisce al proprio Organismo di Vigilanza la funzione di **Garante del Codice Etico**.

L'Organismo di Vigilanza di cui UNINT si è dotato vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di

informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il presente Codice è portato a conoscenza anche di tutti coloro con i quali UNINT intrattiene relazioni a qualunque titolo, anche attraverso pubblicazione del documento medesimo sul proprio Portale *web*.

Il Codice non può, ovviamente coprire tutte le situazioni in cui insorgono eventuali problemi operativi o etici. In tali circostanze quando un problema e/o aspetto non è trattato chiaramente nel Codice, il Destinatario ha la responsabilità di sollevare la questione dinanzi al Garante del Codice etico.

Analogamente ogni violazione e/o comportamento sospetto che possa concretizzare potenzialmente una violazione del presente Codice deve essere portato immediatamente a conoscenza del Garante del Codice etico.

5. VALIDITA' ED EFFICACIA DEL CODICE

Il Codice Etico ha validità sia in Italia sia all'estero.

Nel contesto delle attività dirette al compimento della sua missione UNINT agisce in coerenza con i principi contenuti nel presente Codice perseguendo un livello di prestazioni volto alla piena soddisfazione dei propri interlocutori attraverso la ricerca costante della qualità e della crescita impiegando tecnologie compatibili con l'ambiente e la sicurezza anche al fine di minimizzare i rischi per il contesto sociale in cui opera. Pertanto UNINT si impegna ad osservare i principi del Codice sia nei rapporti interni fra il Personale sia nei rapporti fra questi e i soggetti esterni.

Pertanto il presente Codice è destinato a fornire a tutta la Comunità universitaria e a chi con essa entri in contatto una chiara comprensione dei propri principi di comportamento ed etica nonché a garantire:

- la gestione etica di conflitti di interesse tra i rapporti personali e professionali;
- la conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili.

L'intera Comunità universitaria ha la responsabilità di rispettare tutte le leggi, norme, regolamenti vigenti in materia nonché tutte le disposizioni del presente Codice e il corpo dei Regolamenti.

UNINT intende trasformare in un vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento dei valori etici che la animano.

Tutti i destinatari del presente Codice etico sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice medesimo, come anche del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativi a UNINT, nonché a contribuire alla loro attuazione ed alla loro diffusione, promuovendone il rispetto.

Le regole contenute nel Codice integrano il comportamento che i destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle leggi vigenti, civili e penali, e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

ARTICOLATO

TITOLO I

Principi e regole generali

Art. 1

Libertà della ricerca e dell'insegnamento

1. L'Università in conformità con quanto sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione tutela e promuove il diritto alla conoscenza, la libertà della ricerca e dell'insegnamento, nel rispetto dei diritti fondamentali, dello Statuto d'Ateneo e degli altri limiti previsti dal presente Codice.

2. L'Università, riconosce e tutela la libertà della ricerca scientifica e la libertà d'insegnamento, in quanto coerente con gli obiettivi culturali, formativi e organizzativi dell'Ateneo e della struttura didattica di riferimento.

3. L'Università si impegna a garantire un ambiente che favorisca e valorizzi la libertà intellettuale e il libero scambio di idee, intesi come presupposto indifettibile all'insegnamento, alla ricerca, allo studio e al perseguimento della conoscenza. A tal fine l'Ateneo investe nella formazione nello sviluppo e nella crescita del proprio personale organizzando corsi di formazione volti a sviluppare consapevolezza, capacità, conoscenze e competenze tese al miglioramento delle prestazioni correlate ad un determinato ruolo professionale.

4. Affinchè la libertà nella ricerca e nell'insegnamento possano dirsi effettive, l'UNINT condanna fermamente ogni forma di plagio, con particolare riferimento ai casi di plagio da parte degli studenti al momento della presentazione di elaborati e di tesi di laurea.

L'Università persegue, analogamente, i casi di plagio da parte del personale docente nei confronti di elaborati o tesi prodotti dagli studenti.

Art. 2

Uguaglianza

1. Tutti i componenti dell'Università hanno il diritto di essere trattati con rispetto ed uguale considerazione, a non essere discriminati, né direttamente né indirettamente, in ragione di fattori quali il genere, la religione, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, le origini etniche o sociali, le convinzioni personali, la lingua, la cittadinanza, le condizioni di salute, le condizioni sociali, l'età, l'orientamento sessuale o le scelte familiari.

2. L'UNINT considera intollerabile ogni atto od atteggiamento discriminatorio e promuove attivamente una politica di non discriminazione in ogni attività e settore di sua pertinenza e vigila sull'attuazione della stessa, ponendo in essere ogni misura idonea a prevenire o far cessare i comportamenti discriminatori causativi di un deterioramento delle condizioni di studio e di lavoro, ovvero tali da compromettere la serenità, la salute, la professionalità in quanto lesivo della dignità della persona.

3. L'Università s'impegna ad abbattere le barriere che impediscono ai disabili ed alle altre categorie svantaggiate l'accesso alle attività che in essa si svolgono.

Art. 3

Dignità

L'UNINT contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si impegna a garantire un ambiente di studio e di lavoro in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza e al rispetto della libertà e dignità della persona.

L'Ateneo non tollera né le molestie sessuali né le molestie morali in quanto lesive della dignità della persona e della capacità di determinazione della stessa. Pertanto l'UNINT condanna fermamente ogni atto o comportamento indesiderato – fisico, verbale, non verbale – a connotazione sessuale o fondato sul sesso, che offenda la libertà, la dignità e l'inviolabilità della persona cui è rivolto e costituisce una discriminazione. L'asimmetria della posizione e dei ruoli tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o molestia sessuale.

Art. 4

Parità di genere

In conformità al principio di non discriminazione e alla politica di pari opportunità, in tutte le attività svolte dall'Ateneo, didattiche, di ricerca, convegni, seminari e in tutte le iniziative volte alla diffusione dei risultati della ricerca universitaria, l'Università per quanto possibile, assicura la presenza di un congruo numero dei componenti del genere meno rappresentato.

Debbono essere evitati favoritismi di ogni genere, con particolare riferimento a candidati la cui assunzione potrebbe essere direttamente o indirettamente correlata al perseguimento di un interesse o di un vantaggio aziendale di natura illecita. In caso di

evidenti e lampanti situazioni di potenziale conflitto di interesse, viene informato l'Organismo di Vigilanza secondo le procedure in essere per un parere preventivo.

Art. 5

Reclutamento delle risorse umane

Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di UNINT. Per questo motivo essa tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun appartenente al Corpo docente, al Corpo discente e al Personale amministrativo.

UNINT prende le decisioni correlate all'occupazione a prescindere da razza, colore, credo religioso, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile, nazionalità, discendenza, eventi presenti o passati di disturbi mentali, ritardo mentale, invalidità fisica o dell'apprendimento, inclusi, a titolo esemplificativo, cecità e predisposizione genetica, o qualsiasi altro fattore non correlato alla capacità di un individuo di svolgere il proprio lavoro. Per "decisioni occupazionali" si intendono, in generale, decisioni relative all'assunzione, alla selezione, al tirocinio, a promozioni e retribuzioni, ma il termine può comprendere anche altre azioni in campo occupazionale.

Il reclutamento delle risorse umane deve attenersi unicamente al criterio di perseguire la migliore corrispondenza tra i profili dei candidati e le specifiche stabilite per l'incarico in oggetto, mantenendo la più stretta osservanza del principio di pari opportunità e senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, credo politico, appartenenza sindacale, territorio di residenza o domiciliazione, nazionalità.

Sono garantite e tutelate le opinioni personali del candidato e la sua sfera privata, restringendo l'ambito delle informazioni richieste durante il colloquio alla mera verifica delle caratteristiche rispondenti alla funzione professionale ricercata.

Tutti gli addetti muniti di potere di coordinamento gerarchico o funzionale delle risorse umane loro assegnate devono gestire il rapporto di collaborazione con i propri sottoposti nel rigoroso rispetto dell'integrità morale degli individui e nel ripudio di qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 6

Doveri dei componenti dell'Università

1. Tutti i componenti dell'Università hanno il dovere di cooperare a mantenerne alti il buon nome e il prestigio non recando danno alla reputazione dell'Istituzione. Essi sono tenuti a rispettare i diritti altrui negli atti e nelle espressioni, a svolgere con rigore, dignità e decoro, le funzioni affidate e, ad osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività universitaria, con speciale riguardo alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001, alla normativa nazionale anti-corruzione, al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ed al presente Codice etico dei quali l'UNINT, in un'ottica di implementazione delle misure già esistenti, si è dotata.

Costituiscono gravi violazioni dei doveri etici, in quanto lesive dei fondamenti della vita accademica e della dignità personale, tutte le forme di favoritismo, nepotismo o qualsiasi altro abuso, derivante dalla posizione di superiorità gerarchica ovvero dall'autorità del ruolo ricoperto. In particolare, è condannato ogni comportamento istituzionale indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, vantaggi di qualsiasi genere, leciti o illeciti, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

2. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a indicare il nome dell'Università e del proprio dipartimento di appartenenza nelle pubblicazioni scientifiche, nazionali ed internazionali, nella presentazione di progetti di ricerca, in occasione della partecipazione a convegni, seminari, presentazioni di volumi scientifici o altre iniziative volte alla diffusione dei risultati della ricerca.

3. I componenti della comunità universitaria sono tenuti a impiegare il logo dell'Università in modo conforme a quanto disposto dal Regolamento generale d'Ateneo.

4. A nessun componente della comunità universitaria è permesso spendere il nome o la reputazione dell'Università per finalità estranee a quelle istituzionali, in modo da suggerire un coinvolgimento della stessa.

5. Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione, inclusi i social media, i componenti dell'Università si impegnano a non recare danno al prestigio e all'immagine

dell'Università e a rispettare la riservatezza delle persone, salvo il legittimo esercizio della libera manifestazione del pensiero e della libertà di critica.

6. Tutti i componenti della comunità universitaria hanno l'obbligo di prevenire comportamenti scorretti e di segnalare casi di violazione del presente Codice etico di cui vengano a conoscenza.

Art. 7

Valorizzazione delle competenze e riconoscimento del merito

L'Università degli Studi Internazionali di Roma promuove la valorizzazione delle competenze e riconosce il merito, quale criterio essenziale di accrescimento personale e professionale.

Art. 8

Imparzialità ed equità

L'Università, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso attività di ricerca e di insegnamento, persegue nella misura più ampia l'equità e respinge il favoritismo in qualsiasi forma, compreso il nepotismo, in quanto contrastante con la dignità della persona, con la valorizzazione dei talenti e dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica. UNINT, nel rispetto dei profili di merito e delle politiche generali dell'Ateneo e delle leggi cui è sottoposta, si impegna a favorire opportunità di sviluppo, crescita, carriera e successo degli individui.

Art. 9

Diffusione della comunicazione scientifica

UNINT, avuto riguardo dell'importanza delle ricerche condotte dai componenti della Comunità Universitaria, individua forme adeguate ed efficaci di diffusione della comunicazione scientifica che ne garantiscano la più ampia conoscenza. L'Università, fatti salvi i diritti posti tutela della proprietà intellettuale degli autori, sostiene l'accesso aperto, con le modalità e gli strumenti previsti nel Regolamento di Ateneo, alla letteratura scientifica. Nelle attività di comunicazione, di informazione e di

divulgazione, UNINT si impegna a promuovere l'utilizzo di canali innovativi, in versione multilingue.

Art. 10

Trattamento dei dati sensibili

UNINT garantisce la riservatezza dei dati in proprio possesso e si impegna ad un trattamento dei dati personali conforme alle norme giuridiche vigenti in materia. Tutte le informazioni e i dati sensibili in suo possesso, relativi a soggetti esterni e/o interni, alle strutture e alle attività, debbono essere trattati nel rispetto della riservatezza e della *privacy*¹. A tal fine UNINT si è dotata di una funzione di presidio del trattamento dei dati (DPO).

Tutti i Destinatari del presente Codice sono inoltre obbligati a non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con lo svolgimento delle attività tipiche.

Qualsivoglia operatore o comunque a qualsivoglia titolo componente della Comunità universitaria, che gestisca dati e informazioni, è tenuto a rispettare i requisiti di veridicità, completezza, accuratezza e trasparenza, riconoscendo il valore fondamentale della corretta e tempestiva informazione. A tale scopo UNINT assicura la trasparente gestione delle proprie attività amministrative e contabili, impegnandosi a fornire informazioni complete e veritiere, nel rispetto dei doveri legati all'ufficio ricoperto dal singolo soggetto.

Ogni Destinatario del presente Codice, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna ad utilizzare la posta elettronica istituzionale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni.

Ogni Destinatario del presente Codice è tenuto a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di trattamento dei dati personali.

¹Normativa di riferimento: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. relativo alla tutela dei dati personali, meglio noto come Codice della *privacy*; Regolamento (Unione Europea) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio G.D.P.R. contenente la normativa in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati.

Chiunque, sia nell'esercizio delle sue funzioni, sia a titolo personale, venga in possesso di informazioni riservate, di interesse istituzionale o soggettivo, è tenuto a non divulgarle e a non utilizzarle, assumendo comportamenti volti alla riservatezza, all'imparzialità, alla trasparenza dei criteri adottati e alla tutela dell'interesse istituzionale.

Ogni Destinatario del presente Codice può venire a sapere, in modo più o meno approfondito, di fatti concernenti l'attività di UNINT, del proprio Corpo docente, dei propri studenti e del personale amministrativo. Informazioni sensibili come, per esempio, dati personali inerenti ai suddetti sono tutti esempi di informazioni riservate.

Nell'adempimento delle responsabilità il Destinatario del presente Codice può ricevere informazioni sensibili per cui UNINT ha l'obbligo della riservatezza. Ogni Destinatario del presente Codice deve, dunque, garantire la riservatezza delle informazioni affidate dall'Università, ad eccezione di casi in cui sia stata data l'autorizzazione o sia legalmente obbligatoria la loro divulgazione. I Destinatari del presente Codice che siano in possesso o abbiano accesso a informazioni riservate dovranno garantire di:

- Non utilizzare le informazioni a proprio vantaggio personale o di persone interne o esterne a UNINT;
- Impedire la divulgazione di tali informazioni a persone esterne a UNINT. Tali questioni, ad esempio, non dovranno essere discusse con i familiari, conoscenti di lavoro o privati o in luoghi dove altri possano ascoltare quanto detto, come nei taxi, sui mezzi pubblici di trasporto, negli ascensori o nei ristoranti.

Il Personale amministrativo dell'Università è tenuto altresì a non divulgare informazioni riservate ad altri dipendenti della Università salvo i casi in cui siano necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità istituzionali.

L'obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni permane anche al termine del rapporto di lavoro con UNINT. All'interruzione del rapporto di lavoro con UNINT, ogni Dipendente deve restituire documenti e altro materiale che possa contenere informazioni riservate. Non possono essere divulgate informazioni riservate al nuovo datore di lavoro o ad altri dopo aver interrotto il rapporto di lavoro dipendente. Analogamente i Dipendenti non possono divulgare le informazioni riservate apprese durante il proprio periodo lavorativo presso UNINT, anche se ovviamente possono essere utilizzate le capacità e le conoscenze acquisite durante il lavoro precedente.

Art. 11

Tutela dell'ambiente

UNINT riconosce il valore della tutela dell'ambiente e orienta coerentemente le proprie scelte.

Gli appartenenti alla comunità universitaria s'impegnano ad assicurare la massima sostenibilità ambientale e la compatibilità delle attività universitarie con le esigenze di salvaguardia dei beni e delle risorse pubbliche. Gli obiettivi perseguiti sono volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze, a sostenere iniziative volte alla tutela della genitorialità, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.

TITOLO II

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 12

Principi fondamentali dell'attività didattica

1. L'attività didattica è diritto e dovere di ogni docente, del quale deve riflettere l'esperienza intellettuale e di ricerca.

2. L'attività didattica deve ispirarsi al principio di libertà e autonomia dell'insegnamento, nel rispetto dei limiti posti dallo Statuto d'Ateneo e dal presente Codice.

Art. 13

Diritti e doveri dei docenti

1. I diritti e i doveri dei docenti sono disciplinati da un apposito Regolamento interno all'Ateneo.

2. Coloro i quali svolgono attività di docenza o tutorato sono tenuti ad osservare un comportamento corretto verso i propri colleghi nonché verso gli studenti.

3. L'attività didattica deve essere svolta personalmente con diligenza, assiduità, puntualità e regolarità, ed essere improntata all'imparzialità, al rigore, alla chiarezza ed al rispetto degli studenti, dei loro diritti di discenti, della loro cultura, e del loro interesse legittimo ad essere esaminati e valutati nel rispetto delle norme di legge e regolamentari (Regolamento didattico d'Ateneo), nonché secondo procedure prestabilite e rese note pubblicamente in tempi congrui e compatibili con le esigenze di preparazione ed organizzazione degli studi.

4. I docenti hanno diritto di usufruire di spazi, strutture e strumenti idonei al miglior svolgimento della loro attività e ad essere coadiuvati e supportati dal personale tecnico e amministrativo, nei limiti delle proprie mansioni.

5. L'aggiornamento continuo è dovere di ogni docente.

6. È dovere dei docenti prestare attenzione alle esigenze degli studenti, rispondere alle loro domande e raccogliere le loro sollecitazioni.

7. Ai fini della trasparenza nell'attività didattica che deve necessariamente essere garantita, è dovere del docente curare la verbalizzazione dell'esame di profitto sostenuto dallo studente dalla quale debbono potersi evincere le informazioni seguenti: la data di sostenimento, il numero ed il contenuto dei quesiti sottoposti allo studente, la votazione assegnata all'esito della verifica. Il verbale deve essere firmato dal Presidente della Commissione d'esame e da tutti i membri della stessa.

Art. 14

Diritti e doveri degli studenti

1. I diritti e doveri degli studenti sono disciplinati da appositi Regolamenti interni all'Ateneo (Reg. De Nisco; Reg. sanzionatorio);

2. È dovere degli studenti rispettare l'Istituzione universitaria, il personale docente, il personale tecnico e amministrativo, portarsi reciproco rispetto, nonché avere la massima cura degli ambienti, delle infrastrutture, del materiale librario e delle strumentazioni tecnologiche e scientifiche a loro disposizione.

3. È dovere degli studenti partecipare alle attività formative, rispettare rigorosamente le norme che disciplinano le lezioni, la cooperazione alla ricerca, lo svolgimento degli esami e la proprietà intellettuale, nonché impegnarsi ad osservare la massima regolarità possibile nel percorso degli studi e la relativa durata.

4. È diritto degli studenti disporre dei migliori strumenti e dei materiali didattici più idonei per la loro formazione in relazione alle risorse disponibili.

5. Gli studenti hanno diritto a essere valutati in modo equo e imparziale sia in occasione dei singoli esami sia in sede di prova di laurea.

6. È diritto degli studenti essere ricevuti dai propri docenti, essere seguiti e costantemente monitorati nella elaborazione di prove finali, tesi di laurea e tesi dottorali. È altresì loro diritto far presenti le loro specifiche esigenze, porre domande e sollecitazioni, e avanzare eventuali critiche.

7. Gli studenti non possono registrare in versione audio o video le lezioni o i laboratori dei docenti, salvo loro permesso esplicito. Gli studenti hanno il dovere di non diffondere in nessun modo le registrazioni permesse, salvo consenso scritto dei docenti e degli altri soggetti in esse coinvolti.

TITOLO III

RICERCA SCIENTIFICA

Art. 15

Principi fondamentali della ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca è diritto e dovere di ogni docente.

2. La ricerca scientifica universitaria è libera e si può realizzare singolarmente o in gruppo. In tutti i suoi ambiti e in tutte le sue fasi di realizzazione essa deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della responsabilità, della correttezza, della diligenza e della trasparenza.

3. Inoltre, la ricerca deve perseguire l'obiettivo di aumentare le conoscenze, a vantaggio della società e senza recare nocimento, e deve svilupparsi in modo coerente con tale finalità.

4. Devono essere rispettati l'autonomia degli esseri umani e il benessere degli altri esseri viventi eventualmente coinvolti nella ricerca.

Art. 16

Progettazione e pianificazione della ricerca

1. Ogni ricercatore è tenuto a progettare e pianificare con cura la propria ricerca, valutandone con diligenza la fattibilità.

2. Nella ricerca di gruppo, la progettazione e la pianificazione della ricerca sono discusse, concordate e definite dai ricercatori prima che il progetto venga presentato a un ente finanziatore e comunque prima dell'inizio delle attività.

3. Il responsabile della ricerca di gruppo discute e concorda con i collaboratori le eventuali successive modifiche sulla base dell'evoluzione delle conoscenze e delle metodologie più adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Art. 17

Metodo di ricerca

L'attività di ricerca deve essere condotta con metodologie adeguate, agendo con professionalità, rigore e accuratezza, utilizzando le risorse in maniera efficiente e salvaguardando la sicurezza dei ricercatori, oltre che degli altri soggetti eventualmente coinvolti.

Art. 18

Fattibilità, impatto sociale e ambientale

I ricercatori valutano: la fattibilità del progetto, i profili etici e giuridici e, all'occorrenza, le istanze ed i bisogni sociali cui esso risponde. Nei casi in cui il progetto sia suscettibile di produrre un impatto significativo sugli oggetti della ricerca e, più in generale, sulla società, sull'ambiente e sulla biosfera, i ricercatori esaminano

responsabilmente tale impatto potenziale, dando conto di queste valutazioni nella documentazione pertinente.

Art. 19

Valorizzazione del merito e principio della non discriminazione

1. In ogni fase della ricerca di gruppo, il responsabile, favorendo un clima di collaborazione, promuove il riconoscimento e la valorizzazione del merito di ciascun ricercatore ed è tenuto a conformarsi al principio della non discriminazione.

2. Il responsabile della ricerca, qualora si trovi a dirigere persone alle quali risulti legato da rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza more uxorio deve dichiararlo tempestivamente, nelle forme previste per il conflitto d'interessi, in ottemperanza a quanto previsto oltre che dal presente Codice etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di cui l'Ateneo si è dotato.

Art. 20

Definizione dei ruoli e dei compiti dei ricercatori

1. Nella ricerca di gruppo, i ruoli e gli specifici compiti dei singoli ricercatori e delle istituzioni di ricerca coinvolte sono definiti con chiarezza dal responsabile, ferma restando la possibilità che siano modificati durante lo svolgimento della ricerca in base all'evoluzione scientifica e tecnologica e/o alla necessità di adattare ruoli, competenze e priorità ai risultati generati.

Art. 21

Trattamento e conservazione di materiali e dati

1. Nell'ambito di ogni gruppo di ricerca, si individuano i soggetti specificamente deputati all'utilizzo, alla gestione e alla conservazione dei materiali e dei dati prodotti dalla ricerca, inclusi, all'occorrenza, i dati grezzi.

Art. 22

Conoscenza e rispetto delle norme e dei regolamenti

1. È dovere di tutti i ricercatori tenersi aggiornati sulle normative che riguardano il proprio settore di ricerca, incluse quelle internazionali, e sui regolamenti dell'Università.

2. È dovere dell'Università fornire al riguardo informazioni aggiornate, complete e facilmente accessibili a tutti i ricercatori, nonché promuovere la formazione dei ricercatori in questo ambito.

Art. 23

Diligenza nello svolgimento della ricerca

1. I ricercatori s'impegnano a svolgere i propri ruoli e ad adempiere alle loro funzioni in modo diligente e responsabile, attenendosi, nella ricerca di gruppo, a quanto previamente concordato. Nella ricerca di gruppo, ciascun partecipante alla ricerca s'impegna a non sospendere la propria partecipazione alla ricerca od abbandonarla senza un congruo preavviso.

2. I ricercatori che collaborano al progetto nel pieno e reciproco rispetto comunicando tra loro con regolarità, lealtà e trasparenza, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di essere aggiornati sul progresso della ricerca.

Art. 24

Documentazione dell'attività di ricerca

Lo svolgimento della ricerca e i risultati progressivamente acquisiti devono essere documentati in maniera veritiera, precisa e dettagliata, tale da permettere il loro esame critico e l'eventuale riproduzione della ricerca da parte di terzi.

Art. 25

Tutela delle persone coinvolte nella ricerca

1. I ricercatori operano nel massimo rispetto verso tutte le persone coinvolte nella ricerca, senza compromettere la salute, il benessere della comunità, la sicurezza e la salubrità dell'ambiente in cui lavorano.

2. Fermi i principi del rispetto della dignità umana e dell'autonomia, qualora la ricerca preveda il coinvolgimento di partecipanti arruolati, il responsabile vigila sul

rispetto della normativa vigente intesa di consenso informato, con particolare riguardo ai soggetti incapaci d'agire o, comunque, non in grado di esprimere un proprio consenso.

3. La conservazione e il trattamento dei dati personali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti dell'Università. Il trattamento e la conservazione dei dati personali dei partecipanti arruolati nello studio deve avvenire, preferibilmente, in forma codificata o anonima.

Art. 26

Diffusione e rilevanza sociale della ricerca

1. I componenti della comunità universitaria, in considerazione dell'alto valore della ricerca scientifica e del suo contributo al progresso complessivo della società, s'impegnano a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati raggiunti.

2. La diffusione dei risultati e delle loro interpretazioni deve avvenire in forma trasparente, completa e, per quanto possibile, tempestiva. Ove possibile, devono essere resi pubblici anche i risultati o le interpretazioni negative, nonché le tesi contrarie a quelle sostenute e i dati su cui si fondano.

3. I risultati ottenuti devono basarsi su una documentazione veritiera e, pertanto, l'interpretazione dei risultati non deve essere faziosa o distorta.

Art. 27

Riservatezza

1. La diffusione dei risultati della ricerca deve avvenire nel rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.

2. Ove, per ragioni scientifiche, non sia possibile il rispetto dell'anonimato, deve essere previamente acquisito il consenso informato delle persone arruolate nella ricerca di cui occorra diffondere dati personali.

Art. 28

Autorialità

1. Nelle produzioni scientifiche deve essere riconosciuto e valorizzato l'apporto di ogni componente del gruppo di ricerca e devono essere indicate, come coautori, tutte le persone che hanno fornito un contributo scientifico significativo, nel rispetto dei principi della valorizzazione del merito e della non discriminazione.

2. Non devono essere indicati come coautori persone che non hanno fornito alcun contributo scientificamente significativo.

3. Devono essere esplicitamente ringraziate le persone che, pur non avendo fornito un contributo sufficiente a giustificare lo status di coautore, hanno dato un qualche apporto alla ricerca.

4. Tutti gli autori sono pienamente responsabili del contenuto della pubblicazione a meno che non sia indicata la parte cui è riferibile, in via esclusiva, il loro contributo.

Art. 29

Plagio e autoplagio

1. L'Università condanna ogni forma di plagio, sia essa intenzionale o derivante da negligenza. Per "plagio" s'intende la parziale o totale attribuzione a se stessi, o ad altri, di testi, idee, tesi, ricerche, progetti, invenzioni, opere d'ingegno o scoperte altrui, quali che siano la lingua o il mezzo impiegati.

2. Il plagio è aggravato dall'abuso della posizione gerarchicamente o accademicamente superiore.

3. L'Università condanna altresì ogni forma di autoplagio. Per "autoplagio" si intendono le pratiche consistenti nella duplicazione, non dichiarata, di proprie opere o di parti delle stesse, al fine di aumentare surrettiziamente le proprie pubblicazioni. Nel caso in cui una pubblicazione costituisca una revisione parziale di una pubblicazione precedente, ciò deve essere espressamente indicato.

Art. 30

Obblighi relativi alla pubblicazione

I componenti della comunità universitaria devono procedere ad una pubblicazione accurata e, perquanto possibile, tempestiva dei propri risultati di ricerca, scegliendo la modalità che ne consenta laplù ampia diffusione e prestigio.

Art. 31

Autonomia e responsabilità nell'organizzazione di convegni e seminari

Salvo quanto previsto nell'articolo successivo, il principio di autonomia della ricerca investe anchel'organizzazione di convegni, seminari e di ogni iniziativa volta a diffondere i risultati della ricerca.

I titolari dei fondi e gli organizzatori sono responsabili della corretta gestione e rendicontazione deifinanziamenti, nonché del corretto e ordinato svolgimento dell'evento.

TITOLO IV

Norme di comportamento

Art. 32

Comportamento dei docenti e dei collaboratori

1. Coerentemente con l'impegno di UNINT per la libertà accademica, la ricerca e la tutela del patrimonio intellettuale, chiunque svolga attività di ricerca è tenuto ad assumere un comportamento leale e corretto nei confronti di UNINT e della comunità scientifica, attraverso la trasparenza dei risultati conseguiti, la condivisione delle fonti, il rispetto della proprietà intellettuale e della normativa antiplagio.

2. Nell'esercizio della libertà accademica, la Comunità Universitaria, è tenuta a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l'adozione di codici di auto-regolamentazione oppure in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti (anche in materia di plagio) e agli standard etici e professionali.

3. L'autorità o superiorità, derivante dalla posizione accademica o dall'incarico ricoperto, non deve essere pretesto per trarre vantaggi personali di qualsiasi tipo o per

imporre ad altri l'esecuzione di prestazioni o di servizi non finalizzati al perseguimento dell'interesse generale dell'Ateneo, o che non rientrino nel normale svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative.

4. In particolare i professori e i ricercatori, consapevoli che i risultati della ricerca effettuata UNINT sono un bene pubblico, si impegnano a non trarne indebitamente un vantaggio privato, non eludendo le regole dell'Ateneo, in particolare in materia di proprietà intellettuale.

I docenti si impegnano, tra l'altro, a non abusare della loro posizione nell'imporre l'acquisto dei libri di testo.

Art. 33

Correttezza e riservatezza delle informazioni

1. Chiunque gestisca dati e informazioni è tenuto a rispettare i requisiti di veridicità, completezza, accuratezza e trasparenza, riconoscendo il valore fondamentale della corretta e tempestiva informazione. A tale scopo UNINT assicura la trasparente gestione delle proprie attività didattiche, scientifiche, amministrative e contabili, impegnandosi a fornire informazioni complete e veritiere, nel rispetto dei doveri legati all'ufficio ricoperto dal singolo soggetto.

2. Ogni componente della Comunità Universitaria, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna ad utilizzare la posta elettronica istituzionale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni.

3. Ogni componente della Comunità Universitaria è tenuto a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di trattamento dei dati personali.

4. Chiunque, sia nell'esercizio delle sue funzioni, sia a titolo personale, venga in possesso di informazioni riservate, di interesse istituzionale o soggettivo, è tenuto a non divulgarle e a non utilizzarle, assumendo comportamenti volti alla riservatezza, all'imparzialità, alla trasparenza dei criteri adottati e alla tutela dell'interesse istituzionale.

Art. 34

Conflitto di interesse

Ogni componente della Comunità universitaria è tenuto ad astenersi da qualsiasi attività che possa generare un conflitto di interesse o perseguire interessi in contrasto con quelli dell'Ateneo.

Chiunque ritenga di essere coinvolto in un conflitto d'interessi, oppure si senta condizionato nelle sue decisioni e/o nello svolgimento della propria attività a causa di influenze esterne, deve darne immediata comunicazione ai competenti organi sovraordinati e attenersi alle decisioni da questi assunte.

Art. 35

La tenuta delle scritture contabili

Tutti gli operatori amministrativi sono tenuti alla tempestiva, fedele e corretta registrazione di ogni operazione di natura economica, finanziaria e patrimoniale nel rispetto dei principi contabili e della normativa vigente civilistica e fiscale, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti di *stakeholders*, dei terzi e degli enti esterni preposti, ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti od ingannevoli.

L'attività amministrativa e contabile deve essere attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano l'efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili, oltre a favorire i necessari controlli verifiche sulla legittimità coerenza e congruità dei processi di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni dell'Università.

Tutti gli operatori amministrativi sono tenuti alla corretta predisposizione dei bilanci ai sensi civilistici e fiscali nel rispetto della vigente normativa applicabile e al fine di fornire una fedele e trasparente rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

Tutti gli operatori amministrativi devono prestare a tutti i livelli la massima elaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività beni ed

operazioni dell'Università nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli organi competenti.

Art. 36

Gestione dei rapporti con gli organismi di controllo

Tutti gli operatori amministrativi sono tenuti a collaborare in modo leale, trasparente e fattivo con gli organismi di controllo di cui UNINT si è dotata (OdV, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Società di Revisione, DPO, RSPP, PRA, Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità). Nessun Destinatario del presente Codice è autorizzato o può autorizzare a comportamenti tali da impedire nella forma o nei fatti l'espletamento dei compiti propri degli organismi di controllo.

Delle risultanze contabili e di esercizio annuali deve essere data visibilità a terzi secondo gli obblighi di legge.

TITOLO V

Diffusione del Codice e Garante del Codice etico

Art. 37

Diffusione del Codice

1. È compito dell'Università promuovere la più ampia diffusione del presente Codice, mediante comunicazioni, pubblicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

2. I Presidi sono tenuti a divulgare il presente Codice al corpo studentesco e docente della propria Facoltà nelle forme ritenute più idonee e a vigilare sulla corretta osservanza dello stesso.

3. I coordinatori dei corsi di dottorato, e i direttori della Scuola Altra Formazione sono tenuti a diffondere il presente Codice presso il corpo studentesco e docente.

4. I docenti e i responsabili della ricerca hanno l'obbligo di istruire tutti i propri collaboratori e i componenti del proprio gruppo di ricerca sul contenuto del presente Codice, organizzando a tal fine anche apposite riunioni. Tutti i componenti della comunità universitaria hanno l'obbligo di prevenire comportamenti scorretti e di segnalare casi di violazione di cui vengano a conoscenza.

5. L'Università promuove l'educazione all'integrità della ricerca, organizzando appositi seminari, lezioni, corsi nell'ambito dei dottorati e delle scuole di specializzazione e ricorrendo ad ogni altro mezzo reputato idoneo.

6. Tutti i componenti della comunità universitaria possono rivolgersi al Garante del Codice etico per ottenere pareri e suggerimenti circa la corretta interpretazione del Codice etico o la sua applicazione in particolari circostanze.

TITOLO VI

Sanzioni e procedimenti

Art. 38

Comportamenti eticamente scorretti

Ogni violazione del Codice etico, salvo che ciò costituisca illecito disciplinare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, integra un comportamento eticamente scorretto, da accertarsi in base alle norme contenute nel presente Titolo.

Art. 39

Procedimento

1. Chiunque abbia giustificate ragioni per ritenere che sia occorsa una violazione del presente Codice da parte del personale docente o degli studenti, presenta una segnalazione scritta, dettagliata, eventualmente supportata da idonea documentazione, al Rettore.

Le segnalazioni relative al personale tecnico e amministrativo sono presentate al Direttore amministrativo. Per esse si procede ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., anche ai fini dell'accertamento di un comportamento eticamente scorretto.

Qualunque segnalazione riguardante il Rettore è presentata ad un membro qualsiasi del Senato Accademico.

2. Il Rettore, qualora ritenga che il fatto segnalato possa costituire un illecito disciplinare, se la segnalazione riguarda un componente del corpo docente, procede ai sensi dello Statuto, perché sia iniziato il relativo procedimento disciplinare.

3. Se la segnalazione riguarda uno studente, il Rettore procede ai sensi del Regolamento generale di Ateneo. Qualora, invece, il Rettore ritenga che il fatto non possa integrare un illecito disciplinare, trasmette gli atti al Garante del Codice etico perché valuti se sia stata comunque commessa una violazione del presente Codice, integrante un comportamento eticamente scorretto.

4. Qualora nell'ambito del procedimento disciplinare venga accertato che il fatto segnalato non integra un illecito disciplinare, fatte salve le previsioni del comma 2, gli atti sono trasmessi direttamente al Garante del Codice etico perché valuti se sia stata comunque commessa una violazione del presente Codice, integrante un comportamento eticamente scorretto.

Resta inteso che per tutte le violazioni che integrino gli estremi dei reati presupposto selezionati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in base al D.lgs 231/01, dovrà darsi segnalazione in forma scritta (anche tramite comunicazione via mail) all'OdV.

Art. 40

Procedimento presso il Garante del Codice etico

1. Il Garante del Codice etico procede all'istruttoria in contraddittorio con tutti i soggetti interessati. In particolare, procede all'audizione di tutte le persone coinvolte, acquisisce, analizza e discute tutta la documentazione necessaria. Il Garante si impegna a non divulgare in alcun modo i dati e le informazioni raccolte tra soggetti estranei al procedimento.

2. La persona oggetto di segnalazione deve essere preavvertita con congruo anticipo e messa in condizione di difendersi.

3. Il Garante, qualora ritenga che la violazione prospettata costituisca un illecito disciplinare, ritrasmette gli atti al Rettore, perché proceda ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente.

4. Al termine della propria istruttoria, il Garante trasmette il proprio parere motivato, nonvincolante, al Rettore e a tutte le persone interessate, le quali hanno 60 giorni di tempo per presentare opportune osservazioni al Rettore.

5. Il Garante si esprime in ordine alla configurabilità di un comportamento eticamente scorretto, prospettando la sanzione ritenuta più appropriata.

Art. 41

Sanzioni per comportamenti eticamente scorretti

Principio di gradualità

Le sanzioni per comportamenti eticamente scorretti sono irrogate in base al principio della gradualità a seconda della gravità delle violazioni accertate. Si distinguono in sanzioni lievi, sanzioni intermedie e sanzioni gravi.

1. Sono sanzioni lievi: il richiamo verbale e il richiamo scritto riservato.

2. Costituisce sanzione intermedia il richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università.

3. Sono sanzioni gravi l'esclusione per non più di sei mesi dagli organi istituzionali e/o dagli organi delle strutture di appartenenza; l'esclusione per non più di un anno dall'assegnazione di fondi e contributi dell'Università.